

(N. 1638-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

Comunicata alla Presidenza il 9 dicembre 1952

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo  
accordate sul bilancio dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Col disegno di legge n. 1638 si dettano, sostanzialmente, norme dirette a concedere integrazioni di prezzi per forniture di merci di carattere industriale effettuate nel periodo posteriore all'8 settembre 1943 e nei territori che si trovarono sotto il governo della sedicente repubblica di Salò.

Nella relazione a tale disegno di legge si afferma esplicitamente che: «per gli impegni derivanti dall'Amministrazione nord (cioè dall'amministrazione della sedicente r.s.i.) è da ricordare che le integrazioni sono inscindibili dalle norme relative ai prezzi, le quali norme

sono comprese fra gli atti amministrativi convalidati col decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, intitolato all'assetto della legislazione nei territori liberati».

Ora, tale affermazione proprio facendo esplicito riferimento al predetto decreto 5 ottobre 1944, n. 249 è in evidente e palese contrasto col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 21, il quale, all'articolo 1, convalida bensì «le disposizioni date per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti agricoli ed industriali nonchè per la disciplina dei prezzi»

da parte della r.s.i., ma esclude espressamente dalla convalida « gli atti e provvedimenti emanati in materia di integrazione di prezzi a carico del bilancio dello Stato ».

Di fronte a un simile contrasto appare chiaro che i Ministri proponenti non hanno tenuto presente l'esistenza del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato,

n. 21 del 1947 e poichè dal non tener conto dell'esistenza di tale provvedimento legislativo può derivare che lo Stato si obblighi a concedere reintegri non dovuti, la Commissione ritiene che il disegno di legge n. 1638, nella forma attuale, non possa essere approvato.

MOLINELLI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è in facoltà del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro di dar corso, con o senza modifiche, ai reintegri a carico del bilancio dello Stato concessi dal sedicente governo della repubblica sociale italiana per i maggiori costi di merci di riconosciuta necessità ai fini dell'approvvigionamento del Paese, nei seguenti settori: minerali ferrosi e prodotti siderurgici, minerali e metalli non ferrosi, cuoio e pelli, prodotti chimici e petroliferi.

### Art. 2.

Le liquidazioni conseguenti alle disposizioni di cui al precedente articolo, nonchè quelle dei reintegri concessi prima dell'8 settembre 1943 e non ancora in tutto o in parte liquidati, e concernenti gli stessi settori, sono fatte dal Ministero dell'industria e del commercio di concerto con il Ministero del tesoro, che provvede a disporre il pagamento.

La erogazione dei suddetti reintegri è effettuata dal Ministero della difesa, per la parte già amministrata dal detto Ministero, e dall'Istituto nazionale per il commercio estero, quale ente delegato dal Ministero del tesoro, per le integrazioni concesse per il tramite dell'Istituto suddetto.

Negli altri casi il Ministero del tesoro, d'intesa, ove sia necessario, con le Amministra-

zioni competenti, emana le opportune disposizioni.

Sui reintegri accordati non sono dovuti interessi per ritardato pagamento.

### Art. 3.

Per reintegri concessi s'intendono quelli per i quali sia già intervenuto accordo tra le Amministrazioni interessate circa l'oggetto e le modalità dell'intervento con particolare riferimento alla misura dell'integrazione statale, ovvero per i quali risulti firmata la relativa convenzione o siano state impartite all'ente incaricato dell'erogazione formali disposizioni circa le modalità del pagamento.

### Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano alle concessioni riguardanti materie prime o prodotti per i quali non risulti provato che sono stati venduti a prezzi non superiori a quelli stabiliti dall'Autorità e non hanno avuto una destinazione diversa da quella prescritta.

Le disposizioni stesse non si applicano neppure per le merci che, dopo l'8 settembre 1943, vennero destinate alle autorità germaniche e alle provviste belliche del sedicente governo della repubblica sociale italiana tranne che dette merci siano state ottenute mediante violenza o minaccia.

### Art. 5.

Per il reintegro del prezzo delle forniture, lavorazioni e provviste di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, che siano state ottenute con l'impiego di violenza o minaccia, gli interessati dovranno produrre le opportune

attestazioni da parte delle Autorità competenti ed ogni altro possibile documento probatorio.

I documenti probatori saranno sottoposti alla Commissione prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, la quale esprimerà il proprio parere sulla efficienza o meno della prova fornita.

Alla stessa Commissione potranno altresì essere rimesse per il parere, le pratiche per le quali, a causa di distruzione o smarrimenti determinati da eventi bellici, non si renda possibile all'interessato completare la documentazione prescritta ai fini del pagamento del reintegro.

#### Art. 6.

Nei casi in cui lo Stato abbia concesso integrazioni di prezzo, con tale titolo specifico o nella forma di contribuzioni, o rimborsi, e l'intervento finanziario risulti, in tutto o in

parte, non giustificato dal maggiore costo del prodotto rispetto al prezzo di vendita, il concessionario è tenuto a restituire all'Erario le somme ricevute oltre la misura necessaria.

#### Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di 900 milioni di lire sarà provveduto mediante prelievo di una quota di uguale importo dal fondo accantonato presso la Tesoreria denominato « Sequestered enemy and Army funds ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### Atr. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.